

Rechtsgeschichte Legal History

www.rg.mpg.de

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg26>
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 26 (2018)
<http://dx.doi.org/10.12946/rg26/408-409>

Rg **26** 2018 408–409

Dante Fedele*

Suárez, Grozio e la nascita dello *ius inter gentes*

[Suárez, Grotius and the Genesis of the *ius inter gentes*]

* KU Leuven, dante.fedele@kuleuven.be

Dante Fedele

Suárez, Grozio e la nascita dello *ius inter gentes**

Apparso presso Springer nel quarto centenario della morte di Francisco Suárez (1548–1617), questo lavoro di Vauthier Borges de Macedo propone un confronto tra i concetti di *ius gentium* elaborati dal gesuita spagnolo e dal giurista olandese Ugo Grozio. Alla base dello studio vi è la tesi, annunciata nel primo capitolo, secondo cui – malgrado vi siano nel *De iure belli ac pacis* soltanto quattro riferimenti espliciti al *De legibus ac Deo legislatore*, e benché i loro autori appartengano a due universi culturali contrapposti (la Spagna cattolica della Seconda scolastica e l’Olanda protestante dell’Umanesimo giuridico) – lo *ius gentium* suáreziano si rivela più simile a quello di Grozio che a quello di Vitoria, considerato solitamente il fondatore della Scolastica spagnola, mentre lo *ius gentium* groziano appare più prossimo a quello di Suárez che a quello di Gentili, il cui *De iure belli* è pure largamente usato dal giurista di Delft. Suárez e Grozio sono infatti i primi a liberare lo *ius gentium* dall’eredità del diritto romano per concepirlo come un diritto umano e positivo applicato ad un ambito «extranazionale» (sebbene non ancora propriamente «internazionale»). Lungi dall’essere fortuita, tale somiglianza dipende per l’autore da una condivisione di preoccupazioni e di fonti impiegate, nonché da un’influenza diretta esercitata dal *De legibus* sul pensiero del giurista olandese. Scopo della ricerca è dunque misurare la portata e i limiti di questa influenza, mettendo in luce al tempo stesso l’eredità scolastica e l’apporto originale presenti nell’opera di Grozio.

Il secondo capitolo prepara il terreno per l’analisi successiva, presentando dapprima una sintesi sulla vecchia questione della «paternità» del diritto internazionale, poi uno schizzo della dottrina medievale sul diritto di guerra, e infine un resoconto dell’evoluzione del concetto di *ius gentium* dalla

Roma antica al Cinquecento che – dopo Cicerone, Gaio e Ulpiano – si concentra su Tommaso d’Aquino, Francisco de Vitoria e Alberico Gentili. Al di là di alcune osservazioni poco condivisibili – ad esempio che *tranquillitas* avesse nel Medioevo una connotazione negativa (23), che Ulpiano fosse «cattivo giurista o cattivo filosofo» (35), o che il *mos italicus* abbia dato luogo alla produzione di «lunghi trattati» su qualunque argomento giuridico (36, ripreso a 102 e 133) –, a proposito di Gentili sarebbe forse stato interessante ricordare che il suo *De iure belli* (1598), pur testimoniando un approccio tradizionale al concetto di *ius gentium*, è il primo trattato dedicato al diritto di guerra tra soggetti politici indipendenti, il che ne fa un punto di svolta verso una concezione dello *ius belli* quale cardine del nascente *ius inter gentium*. Tuttavia, è pur vero che l’impostazione del volume privilegia l’analisi concettuale e si fonda sul presupposto per cui solo quando lo *ius gentium* acquisisce piena autonomia concettuale rispetto allo *ius naturale* è possibile riconoscere l’emergenza della nozione moderna di diritto internazionale (14 e 59).

Nei quattro capitoli successivi, Vauthier Borges de Macedo offre una disamina del pensiero di Suárez e Grozio, condotta in parallelo e strutturata in due tappe successive. In primo luogo è affrontata la nozione di legge che sta alla base della loro filosofia giuridica (cap. 3 e 4), a partire dalla diversa natura dell’approccio usato dai due autori (propriamente «teologico» in un caso, «eclettico» e aperto a varie influenze nell’altro). Si approfondiscono qui una serie di temi di grande rilevanza, quali la dialettica tra volontarismo ed intellettualismo, la nozione di bene comune, la teoria dei diritti soggettivi, la teoria della naturale socialità dell’uomo e la questione dell’«empia ipotesi» relativa all’inesistenza di Dio, per concludere con

* PAULO EMÍLIO VAUTHIER BORGES DE MACEDO, *Catholic and Reformed Traditions in International Law. A Comparison Between the Suárezian and the Grotian Concept of Ius Gentium*, Cham: Springer 2017, 309 p., ISBN 978-3-319-59402-6, ISBN 978-3-319-59403-3 (eBook)

alcune considerazioni sull'unità e l'immutabilità del diritto naturale. Benché l'analisi si concentri sui due autori protagonisti del volume, non mancano opportuni confronti in grado di chiarire il loro pensiero: pensiamo a quello tra Suárez e Tommaso riguardo al concetto di legge, che nel gesuita acquista un più diretto riferimento all'immanenza, oppure a quello tra Grozio, Hobbes e la tradizione stoica in tema di socialità naturale e, più in generale, di antropologia.

In secondo luogo è affrontata la dottrina dello *ius gentium* (cap. 5 e 6). In questo caso l'analisi spazia dal diritto di guerra alla teoria dello Stato, dal diritto di resistenza al contratto sociale, e dalle fonti dello *ius gentium* (questione che consente di aprire una proficua parentesi sul tema della consuetudine in Suárez) alla concezione della «società internazionale». La ricca disamina che ne risulta riesce – specie nel caso di Grozio – ad evidenziare l'evoluzione interna al pensiero dei due autori studiati, rimanendo vicina ai testi. Ciò di cui si avverte la mancanza – in questi capitoli come nei precedenti – è invece un più ravvicinato confronto con la letteratura secondaria che, da prospettive in parte diverse, ha già affrontato varie questioni qui sollevate. Se da un lato tale confronto avrebbe permesso di smorzare alcune affermazioni perentorie (si pensi all'idea per cui l'assenza di un diritto di resistenza in Grozio sarebbe da considerarsi un residuo premoderno (280 e 301), la quale dimentica la ricca produzione teologico-giuridica medievale e premoderna in materia di tirannide e tirannicidio), dall'altro avrebbe senz'altro offerto un contributo non marginale all'analisi, moltiplicando i punti di vista e conferendo alla lettura proposta una maggior profondità. La lacuna riguarda in special modo la bibliografia più recente: benché gli studi di Peter Haggenmacher siano ricordati a più riprese (non così però l'importante lavoro su «Droits subjectifs et système juridique chez Grotius» del 1997), dall'altro vari studiosi che si sono occupati da vicino di problemi analoghi a quelli trattati nel volume non sono mai nominati (citiamo a titolo d'esempio Josef Soder, Franco Todescan, Markus Kremer, Annabel Brett, Merio Scattola, Mark Somos e, per le fonti di Grozio,

Robert Feenstra), mentre altri, come Brian Tierney, sono menzionati in modo del tutto cursorio.

Per quanto riguarda il rapporto tra Suárez e Grozio, Vauthier Borges de Macedo accoglie la tesi di Haggenmacher secondo cui la *nova declaratio* aggiunta al *De iure praedae* (1605), che presenta una suddivisione dello *ius gentium* simile alla distinzione suáreziana tra *ius inter gentes* e *ius intra gentes*, sarebbe stata redatta negli stessi anni dell'opera alla quale fu acclusa, il che escluderebbe un'influenza diretta del *De legibus* (1612) e farebbe pensare a un'elaborazione autonoma. Tale influenza può invece essere riconosciuta a partire dal 1613–1614, prima nella *Defensio* redatta contro William Welwod sulla questione della libertà del mare, e poi nel *De iure belli ac pacis* (1625). La dimostrazione al riguardo appare convincente, salvo forse che per il ruolo attribuito alla consuetudine nel *De iure belli ac pacis* la quale, sulla base di un passo invero poco probante (II.4.5.2), non sarebbe per l'Autore semplice prova dell'esistenza dello *ius gentium*, ma – come in Suárez – assurgerebbe al ruolo di vera e propria fonte di tale diritto (294). Quanto poi allo scarso numero di riferimenti al *De legibus ac Deo legislatore* riscontrati nel *magnum opus* groziano, ciò sarebbe da ascrivere a ragioni di prudenza: Suárez fu infatti coinvolto in una controversia contro l'Anglicanesimo (testimoniata dalla *Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores* del 1613), elaborò una dottrina del regicidio poco gradita a sovrani con cui Grozio intendeva mantenere buoni rapporti (quali Giacomo I e Luigi XIII, dedicatario del *De iure belli ac pacis*) e vide la propria opera bandita sia dall'Inghilterra che dalla Francia (121 e 165).

Il lavoro di Vauthier Borges de Macedo offre un rinnovato impulso allo studio di due personalità centrali nella storia della cultura giuridica occidentale; ci si può augurare che tale impulso non manchi di essere sviluppato negli anni a venire e che il contributo del volume al definitivo superamento della retorica dei «padri fondatori» del diritto internazionale possa essere pienamente raccolto. ■